

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4685 del 11/10/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA BMIX SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI PREDOSATI DESTINATI PREVALENTEMENTE AL SETTORE DELL'EDILIZIA ED ATTIVITA' AFFINI" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO DA UBICARSI IN COMUNE DI PIACENZA, LOCALITA' RONCAGLIA, STRADA DEL GARGATANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4802 del 10/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. DITTA BMIX SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE DI PREDOSATI DESTINATI PREVALENTEMENTE AL SETTORE DELL'EDILIZIA ED ATTIVITA' AFFINI" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO DA UBICARSI IN COMUNE DI PIACENZA, LOCALITA' RONCAGLIA, STRADA DEL GARGATANO.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Viste:

- l'istanza della Ditta BMIX srl (C.F. 01524580337), presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 22.2.2019 e trasmessa dallo stesso con nota n. 25871 del 5.3.2019 (prot. Arpaee n. 36241 del 6.3.2019) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"produzione di predosati destinati prevalentemente al settore dell'edilizia ed attività affini"* da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Piacenza, loc. Roncaglia, Strada del Gargatano;
- la nota 29166 del 13.3.2019 (prot. Arpaee n. 40684 del 13.3.2019) con cui il Comune di Piacenza Ufficio Servizi Pubblici di Impatto Ambientale chiedeva al SUAP di sospendere l'accoglimento dell'istanza in attesa del parere di compatibilità al PIAE 2011 richiesto all'agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la nota n. 47901 del 26.3.2019 con cui il SAC di Arpaee provvedeva a chiedere documentazione integrativa in sede di verifica di correttezza formale. Con la stessa nota veniva chiesto al SUAP di verificare se l'intervento potesse costituire modifica di una cava esistente e quindi dovesse essere assoggettato a screening ai sensi della LR 4/2018;
- la nota 52428 del 9.5.2019 (prot. Arpaee n. 73383 del 9.5.2019) con cui il Comune di Piacenza Ufficio Servizi pubblici di Impatto Ambientale, acquisito il parere dell'agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, riferiva che l'istanza può proseguire l'iter autorizzativo in quanto compatibile con le norme tecniche del PIAE vigente;
- la nota prot. 52428 del 10.5.2019 con cui il SUAP trasmetteva nota del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale con cui era precisato che le modalità di trasporto della sabbia dalla cava all'impianto di trasformazione non costituiscono una modifica della cava;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 66907 del 4.6.2019 (prot. Arpaee n. 93213 del 13.6.2019 e n. 93221 del 13.6.2019);
- le precisazioni inviate dalla ditta con nota del 19.6.2019 (prot. Arpaee n. 97126 del 20.6.2019);

Evidenziato che l'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

Preso atto che:

1. le emissioni convogliate provengono da sili di stoccaggio delle materie prime (E1, E2, E3 ed E4) e dal reparto dosaggio, miscelazione ed insacco (E5); risulta previsto anche un compressore a servizio dell'impianto di confezionamento munito di uno sfiato di aria (E6);
2. i sili hanno emissioni a tiraggio naturale e non risultano campionabili, ma sono muniti di pressostato differenziale per la verifica dell'efficienza dei rispettivi sistemi di abbattimento;
3. il sistema di aspirazione a presidio delle linee di insacco è stato progettato per evitare la diluizione degli inquinanti in caso di funzionamento contemporaneo delle medesime;
4. la saldatura dei sacchi avviene termicamente ad una temperatura massima di 160 °C, inferiore alla temperatura di decomposizione del materiale impiegato. Il calore sarà prodotto con resistenze elettriche;
5. risulta presente un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetto ad autorizzazione;
6. viene esclusa la possibilità di avere percolamento di acqua e la conseguente presenza di scarichi di acque reflue di dilavamento;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi che, nella seduta del 10 ottobre 2019, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **BMIX srl** per l'attività di *"produzione di pre-dosati destinati prevalentemente al settore dell'edilizia ed attività affini"* da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Piacenza, loc. Roncaglia, Strada del Gargatano;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BMIX SRL** (c.f. 01524580337) per l'attività di *"produzione di predosati destinati prevalentemente al settore dell'edilizia ed attività affini"* da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Piacenza, loc. Roncaglia Strada del Gargatano. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	60 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri totali	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	60 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri totali	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	60 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri totali	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 STOCCAGGIO MATERIE PRIME

Portata massima	60 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri totali	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 REPARTO DOSAGGIO, MISCELAZIONE ED INSACCO

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri totali	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 COMPRESSORE

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per minimizzare le emissioni diffuse, in particolare durante la movimentazione della sabbia;
- b) i camini di emissione devono essere identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione;
- c) In caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dall'aspirazione generante

l'emissione convogliate E5, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;

- d) il camino di emissione E5 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri totali**;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E5 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) i sistemi di abbattimento di E1, E2, E3 ed E4 devono essere muniti di appositi pressostati differenziali per il controllo dell'efficienza dei medesimi; fermo restando il rispetto dei limiti indicati, il gestore non è tenuto ad effettuare monitoraggi a dette emissioni;
- k) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare i due mesi;
- m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- n) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. di dare atto che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dal gestore, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica

Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.